

## Indice

- Oggi termina la mini-proroga - Contribuenti alla cassa

### FISCO PASSO PER PASSO

- Negozi e botteghe - Il bonus per l'affitto di marzo
- Decreto "cura Italia" - detrazione Irpef del 30% per le donazioni per interventi di contenimento dell'emergenza
- Proroga al 31 ottobre per l'adeguamento degli statuto degli enti del terzo settore
- Covid-19: proroga di alcune scadenze doganali

### L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

- Nullità insanabile per la notifica della cartella nelle mani di un familiare non più convivente
- Paga le tasse in Italia il professionista che risiede in Svizzera ma che detiene diversi incarichi sociali in Italia

### NOTIZIE FLASH

- Indennità di 600 euro - Nessun Click day
- Covid-19: importazione di merce in franchigia da IVA e dazi doganali
- Nuovo modello per le autodichiarazioni per spostamenti

## Oggi termina la mini-proroga - Contribuenti alla cassa

Si ricorda che **in data odierna scade la miniproroga di 4 giorni** dei versamenti fiscali e contributivi che scadevano il 16 marzo, concessa in via generalizzata per tutti i contribuenti dal decreto Cura Italia.

Alcuni versamenti potranno fruire della ulteriore proroga disposta dal decreto, in ragione della tipologia del versamento e della natura del contribuente. Per approfondimenti si rinvia agli articoli già pubblicati nella presente rubrica nei giorni scorsi.

### FISCO PASSO PER PASSO

## Negozi e botteghe - Il bonus per l'affitto di marzo

Il decreto Cura Italia, **all'art. 65**, prevede una agevolazione, in forma di **credito d'imposta**, per venire incontro le **difficoltà dei commercianti** causata dalla sospensione obbligatoria delle attività di cui al DPCM 11/03/2020.

La sospensione dell'attività ha interessato la generalità dei commercianti al dettaglio nonché di quelle inerenti servizi alla persona, con esclusione di quelle individuate, rispettivamente, dagli All. 1 e 2 al citato DPCM (è possibile che in futuro l'Agenzia individui espressamente i codici Ateco interessati, anche se l'elencazione risulta sufficientemente dettagliata per eliminare dubbi nel merito).

Finalità dell'agevolazione: il presupposti sono chiari:

- se il contribuente è stato obbligato a chiudere temporaneamente l'attività
- è giusto che lo Stato si faccia carico, almeno in parte, dei costi fissi che tali imprenditori hanno comunque dovuto sostenere.

A questo punto ci si sarebbe aspettati che il credito d'imposta spettasse a tutti i contribuenti obbligati alla sospensione dell'attività.

### [Condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta](#)

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

L'art. 65 prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta**, utilizzabile solo in compensazione orizzontale nel mod. F24:

- a favore dei **soggetti imprenditori** (sono dunque esclusi i professionisti)
- pari al **60% dell'ammontare del canone di locazione** relativo al  **mese di marzo 2020**
- di **immobili** rientranti nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe).

In sostanza il legislatore presume che gli immobili siano rimaste obbligatoriamente inutilizzati per una percentuale pari 60% dell'orario di apertura ordinario.

Tuttavia ciò che non si comprende il motivo per cui risultino escluse categorie catastali (D/3, D/6, D/8, ecc.) che sono state comunque interessate dall'obbligo di sospensione (si pensi alle **palestre** e **centri sportivi**, ai **cinema** e **teatri**, nonché alle attività nei centri commerciali, spesso non inquadrare nell'ambito della categoria catastale C/1).

Non sono previsti ulteriori requisiti e, pertanto, si deve ritenere **non possa rilevare il pagamento** del canone, essendo sufficiente il fatto che si sia generato un debito per il canone di locazione.

Nulla è previsto per i contribuenti che possiedono l'immobile in proprietà.

**ATTIVITA' ESCLUSE DAL CREDITO D'IMPOSTA (in quanto non obbligate alla sospensione dell'attività)**

|  |   |
|--|---|
| Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici   |
| Attività delle lavanderie industriali  | <b>Farmacie</b>   |
| Altre lavanderie, tintorie   | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici   |
| Servizi di pompe funebri e attività connesse   | Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica |
| <b>Ipermercati e Supermercati</b>  |   |
| <b>Discount di alimentari</b>  | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati                      |
| <b>Minimercati</b> ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  |   |
| Commercio al dettaglio di prodotti surgelati   | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale         |
| Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici   |
|  | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia   |
| Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento                            |
| Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini                        |
| Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)  | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet                            |
| Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione                         |
| Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari   | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono                |
| Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione   |   |

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

---

**FISCO PASSO PER PASSO**

## Decreto "cura Italia" - detrazione Irpef del 30% per le donazioni per interventi di contenimento dell'emergenza

Il Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) prevede delle specifiche:

- **detrazioni/deduzioni**
- per le **erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020**
- finalizzate a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria**.

I contribuenti possono comunque fruire delle detrazioni già in vigore per le erogazioni liberali.

### Detrazione Irpef persone fisiche ed enti non commerciali

Il comma 1, dell'art. 66 del D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") dispone che:

*"Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro."*

In sostanza per le persone fisiche e per gli enti non commerciali spetta una

- detrazione del 30%
- per un importo non superiore a € 30.000

per le erogazioni liberali effettuate in denaro/in natura nel 2020 finalizzate a contenere l'emergenza sanitaria, a favore di:

- **Stato o enti pubblici territoriali** (regioni province o comuni)
- **enti/istituzioni pubbliche**
- **fondazioni/associazioni riconosciute** senza scopo lucrativo

### Deduzione dal reddito per le imprese

Il comma 2, dell'art. 66 del D.L. 18/2020 dispone, inoltre, che:

*"Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate."*

**Art. 27 L. n. 133/99:** 1 Sono **deducibili** dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, **per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.**

2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (...) i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2 (...) non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000.

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

Il citato DPCM 20/06/2000 individua i seguenti soggetti:

a) **ONLUS**; b) organizzazioni internazionali c) altre **fondazioni, associazioni, comitati** ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, **tra le proprie finalita' prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamita'** pubbliche o altri eventi straordinari; **d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.**

In sostanza per i titolari di reddito d'impresa le erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria le erogazioni liberali:

- in denaro: sono **deducibili dal reddito e dall'Irap** senza limite di importo se operate per il tramite dei soggetti di cui sopra
- in natura: premesso che non troverà applicazione l'imposta sulle donazioni, per quanto attiene:
  - i redditi: **non si considerano destinate a finalità estranee** (si genera, quindi, una **insussistenza deducibile**)
  - l'iva: nulla viene previsto e, pertanto si applicherà: a) in generale, l'esenzione Iva ex art. 10 n. 12 Dpr 633/72 (con obbligo di **rettifica dell'iva detratta** a monte sui beni donati); b) in deroga, si applicherà l'esclusione da Iva se si ricade nelle fattispecie di cui alla L. 166/2016, relativa a determinati beni non più commercializzabili).

**Altre detrazioni già spettanti**

Si evidenzia che oltre alle suddette specifiche detrazioni previste dal D.L. "Cura Italia" i contribuenti in caso di erogazioni liberali possono comunque fruire delle detrazioni/deduzioni già in vigore e che possono essere così riassunte.

|   |  |
|---|--|
| <b>EROGAZIONI AD ENTI UNIVERSITARI DI RICERCA ED ENTI PARCO</b> | <p>Sono integralmente deducibili le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• università e fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, Legge n. 388/2000;</li> <li>• Fondo per il merito degli studenti universitari;</li> <li>• istituzioni universitarie pubbliche;</li> <li>• enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ivi compresi: l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)</li> <li>• enti parco regionali e nazionali.</li> </ul> <p><u>Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - RM 87/2011</u></p> <p>Sono deducibili, per i soggetti IRPEF ed IRES, le donazioni effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) sia pubblici che privati, riconosciuti ex D.Lgs. 288/2003</p> <p><u>Aziende ospedaliero-universitarie - RM 68/2020</u></p> <p>Sono deducibili (sia ai fini IRPEF che IRES) le donazioni effettuate a aziende ospedaliero-universitarie, in quanto partecipano alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università. Non rileva che l'azienda svolga attività diverse dall'assistenza sanitaria in senso stretto (sperimentazione di farmaci commissionata da imprese farmaceutiche, formazione di operatori sanitari-medici e infermieri, etc.) a condizione che: "si tratti di attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma".</p> <p><b>N.B.</b> La disposizione non prevede nessun limite alla deduzione in esame</p> |
|---|--|

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

|  |  |
|--|--|
| <b>EROGAZIONI EX D.L. N. 35/2005 (ONLUS, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, FONDAZIONI)</b> | <p>Ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005 sono deducibili (nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque entro € 70.000 annui) le erogazioni liberali sia in denaro sia in natura, effettuate a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ONLUS;</li><li>• associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;</li><li>• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;</li><li>• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.</li></ul> <p>La deduzione in esame è ammessa anche qualora l'erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura.</p> <p>In questo caso, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19 agosto 2005, n. 39, si deve considerare il valore normale del bene (come rilevabile da listini, tariffari, mercuriali o simili); per particolari categorie di beni come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc. è possibile ricorrere alla stima di un perito.</p> <p>La deduzione è subordinata al rilascio, da parte dell'ente beneficiario, di una attestazione circa il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;</li><li>• redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.</li></ul> <p><b>N.B.</b> La deduzione spetta in misura del 10% del reddito complessivo e non può essere superiore ad € 70.000,00: in sostanza, va dedotto il minore dei due limiti.</p> |
|--|--|

**FISCO PASSO PER PASSO**

## Proroga al 31 ottobre per l'adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore

Per gli enti del terzo settore

- l'art. 35 del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") prevede
  - il differimento del termine per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore
    - dal **30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020**.

Si prevede inoltre la possibilità di approvare il bilancio entro il 31/10/2020, anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto.

### Riforma del terzo settore

Con la riforma del terzo settore, recata dal:

- c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017)
- e dalla nuova disciplina dell'impresa sociale (D.Lgs n. 112/2017),

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

gli enti non profit sono chiamati a valutare:

- l'iscrizione all'istituendo Registro Unico Del Terzo Settore (Runts);
- al mantenimento del regime già adottato.

L'iscrizione al Runts si configura, in generale, come una facoltà, che dovrà essere attentamente valutata caso per caso. Tuttavia la mancata iscrizione di un ente non commerciale al Registro non consentirà di acquisire la qualifica di Ets, precludendo la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali derivanti previsti dal nuovo codice del terzo settore.

A decorrere da:

- l'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea
- e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico,

vengono tuttavia, abrogate le disposizioni normative relative agli attuali registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e (APS) confluiranno nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Inoltre, con l'abrogazione della normativa Onlus, viene implicitamente a mancare il registro delle Onlus.

#### **Adeguamento degli statuti**

Il D.lgs. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo settore") ha proceduto ad una revisione organica delle disposizioni relative agli enti del Terzo settore, inclusa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.

Il D.lgs. 105/2018, intervenuto a rettifica ed integrazione del D.lgs. 117/2017, ha previsto, tra l'altro:

- la proroga da 18 a 24 mesi
- dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo.

A tal fine, è intervenuto sull'art. 101 del Codice con riferimento al quale viene specificato che:

- le disposizioni riguardanti il RUNTS sono da considerarsi inderogabili
- nel termine di 24 mesi detti soggetti possono modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Considerato che il D.lgs 117/2017 è entrato in vigore il 3/08/2017, il termine per procedere all'adeguamento degli statuti scadeva il 3 agosto 2019.

L'art.43 del DL 34/2019 convertito dalla L. 58/2019 ha fatto poi slittare la scadenza originariamente prevista del 03.08.2019 al 30.06.2020 per l'adeguamento degli statuti.

Ora l'art. 35 del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") prevede il differimento del termine per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.

#### **Soggetti tenuti all'adeguamento**

Tale adempimento, per quanto riferito a qualsiasi ente che possa iscriversi nel RUNTS

- interessa particolarmente le Onlus, le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni di volontariato (ODV);
- iscritte nei rispettivi registri alla data di entrata in vigore della riforma del terzo settore.

Esclusivamente le OdV, APS ed Onlus, costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore, cioè prima del 3 agosto 2017, devono procedere con l'adeguamento poiché soltanto a questi enti si applica quell'articolo 101, comma 2, Dlgs 3 luglio 2017, n. 117.

In effetti, solo per gli enti costituiti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legislazione si pone un problema di

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

adeguamento degli statuti.

Per gli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017, invece, il problema non sussiste, dato che essi erano tenuti a conformarsi già dal momento della loro costituzione, alla nuova disciplina, immediatamente applicabile (CM del 29 dicembre 2017 n. 12604).

**Termine per approvazione del bilancio 2020**

Inoltre il D.L. 18/2020 prevede che i seguenti soggetti possono approvare il bilancio entro il 31/10/2020, anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto:

- ONLUS (ex art. 10 del D.lgs. 460/1997) iscritte negli appositi registri;
- ODV iscritte nei registri regionali e provinciali ex L. 266/1991;
- APS iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ex art. 7 della L. 383/2000.

Condizione per avvalersi del termine più lungo: la scadenza del termine di approvazione dei bilanci

- ricada nel “periodo emergenziale” disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;
- cioè nei sei mesi successivi al 31/01/2020.

Per le imprese sociali costituite in forma societaria e cooperative, invece, la scadenza viene fissata a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (fine giugno, in caso di coincidenza con l'anno solare).

Le coop sociali, invece, in quanto Onlus “di diritto”, potrebbero applicare lo stesso termine di queste ultime. Per tutti gli altri enti non profit (associazioni e fondazioni privi di specifiche qualifiche) manca un'indicazione espressa nel decreto; potrebbero, in via interpretativa, applicare la medesima proroga delle società ma sul punto occorrono urgenti chiarimenti. A prescindere dalla natura dell'ente sarà possibile svolgere assemblee in formato audio/video, anche in deroga allo statuto, mentre il voto per corrispondenza/consultazione scritta sembra riservato alle società.

| NORMA  | DESCRIZIONE  |
|--|--|
| <b>D.lgs. 117/2017</b><br><b>(“Codice ETS”)</b>      | ha provveduto alla revisione organica della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, inclusa la relativa disciplina tributaria   |
| <b>D.lgs. 105/2018</b><br><b>(c.d. “Correttivo”)</b> | Interviene a rettificare/integrare alcuni aspetti del D.lgs. 117/2017, prevedendo, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"><li>• le modalità di svolgimento dell'attività e l'ampliamento delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore;</li><li>• proroga da 18 a 24 mesi (entro il 03.08.2019) dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo;</li><li>• l'indicazione del numero minimo di associati necessario per la permanenza di una Associazione di promozione sociale (APS) o di una Organizzazione di volontariato (OdV).</li><li>• l'estensione all'organo di controllo della possibilità di effettuare la revisione legale dei conti (nei casi in cui ne ricorra l'obbligo), se costituito da revisori iscritti al registro dei revisori legali</li><li>• gli effetti della contemporanea iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed al Registro unico nazionale degli ETS</li></ul> rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore |

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

|   |   |
|---|---|
| <b>Art. 43 co. 4-bis, DL 34/2019 (Decreto Crescita)</b> | <p>Proroga al 30.06.2020 del termine per l'adeguamento degli statuti. OdV, APS e ONLUS avevano tempo fino al 30 giugno 2020 per modificare i relativi statuti con le maggioranze semplici, per adeguarsi alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo settore. A tali organizzazioni, previste dall'art. 101, comma 2 del DLgs. 117/2017, si aggiungono le bande musicali.</p> <p>Una specifica riapertura dei termini, sempre, ai fini delle modifiche statutarie con maggioranze semplificate, era concessa anche alle imprese sociali.</p>   |
| <b>Art. 35 D.L. 18/20020 (Decreto Cura Italia)</b>      | <p>Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (APS) e imprese sociali, avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 (anziché al 30 giugno) per allineare gli statuti alla riforma del Terzo settore con le maggioranze semplificate dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Prorogata anche la scadenza per approvare rendiconti e bilanci, seppure con tempistiche diverse a seconda della tipologia di ente. Onlus, Odv e Aps per le quali il termine sarebbe ricaduto nel periodo emergenziale (stabilito in 6 mesi dal 31 gennaio scorso) potranno farlo entro il 31 ottobre, in abbinamento, dunque, con gli adeguamenti statutari.</p> |

**FISCO PASSO PER PASSO**

## Covid-19: proroga di alcune scadenze doganali

L'Agenzia delle Dogane con due distinte note (nota adm n. 94214/ru/2020; nota adm n. 93676/ru/2020) ha fornito chiarimenti in merito al differimento dei termini:

- per l'adempimento degli obblighi tributari per i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica
- riguardanti gli esercenti depositi prodotti energetici ed esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo ed industrial.

L'art. 62 del D.L. 18/2020 ha previsto, per i fini che qui interessano, le seguenti misure:

- per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale/operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo tra l'8/03/2020 e il 31/05/2020;
- gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni.

### **NOTA DOGANE N. 94214/RU DEL 18/03/2020**

L'Agenzia delle dogane, con la nota n. 94214/RU, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al differimento dei termini riguardanti gli esercenti depositi prodotti energetici ed esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo ed industriale. A tal fine, il documento dell'ADM precisa che il differimento si applica anche in relazione all'obbligo di denuncia di esercizio che grava sugli:

- esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc;
- esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.

La decorrenza di tale adempimento, introdotto dal D.L. 124/2019, è stata stabilita dall'1/04/2020, come risultante dalla determina n. 240433/2019 della stessa Agenzia. Ne deriva che la suddetta denuncia di esercizio si presenterà all'Ufficio delle dogane



**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

competente entro il termine del 30/06/2020.

**NOTA DOGANE N. 93676/RU DEL 18/03/2020**

L'Agenzia delle dogane, con la nota n. 93676/RU, ha fornito i chiarimenti in riferimento al differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica, nonché per il carbone, lignite e coke, relative all'anno d'imposta 2019. In considerazione delle disposizioni previste dal citato art. 62 ne deriva che anche con riguardo ai suddetti settori i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali eseguiranno l'adempimento in esame entro il medesimo termine del 30/06/2020.

Tuttavia, resta fermo quanto disposto dal D.lgs. 504/1995 con riguardo all'effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione di cui al citato art. 62 non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo il disposto dell'art. 60 del medesimo D.L. 18/2020 il quale stabilisce che i versamenti nei confronti delle PP.AA. in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.

Pertanto, in considerazione dei ratei dovuti sulla base dei dati emergenti (consumi, per il settore dell'energia elettrica e gas naturale, e volume delle forniture, per il settore del carbone, lignite e coke) dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa:

| SETTORE                                 |  |
|---|--|
| <b>energia elettrica e gas naturale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ versano la maggiore imposta dovuta qualora, per l'anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per uso proprio) risulti maggiore ai ratei di acconto dovuti nello stesso anno;</li><li>▪ possono decurtare dalla 1° rata in acconto utile le somme versate in eccedenza, qualora, per l'anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per uso proprio) sia inferiore ai ratei di acconto dovuti nello stesso anno.</li></ul> |
| <b>carbone, lignite e coke</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ si osserva quanto sopra (ovviamente occorre riferirsi alle forniture e non ai consumi).</li></ul>  |

Aspetti comuni: in entrambi i casi (versamento e decurtazione) l'ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella dichiarazione) rappresenterà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d'imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA**

## Nullità insanabile per la notifica della cartella nelle mani di un familiare non più convivente

**Va annullato il preavviso di fermo amministrativo per nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento prodromica notificata a mani di un familiare ormai non più convivente con il debitore destinatario dell'atto.** Va infatti dato peso al certificato di residenza storico che esclude la presunzione di convivenza. Trattasi di nullità insanabile, neppure per raggiungimento dello scopo.

Lo ha precisato la Cassazione con **sentenza 7267 del 16 marzo 2020** con cui ha accolto il ricorso di un contribuente condannando altresì la ex Equitalia al pagamento delle spese di lite.

Ribaltato dunque l'esito dei gradi di merito che invece avevano salvato il preavviso di fermo amministrativo impugnato. Secondo la Ctr, infatti, la notifica della prodromica cartella di pagamento doveva considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo essendo

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

stata tempestivamente impugnata.

Col ricorso per Cassazione il contribuente denunciava violazione dell'art. 139 c.p.c. per avere la Ctr ritenuto correttamente effettuata la notifica della cartella a mani di un familiare non più convivente in quanto il contribuente aveva cambiato residenza prima della notifica del provvedimento come risultava dal certificato storico di residenza. Denunciava altresì violazione dell'art. 156 c.p.c. ritenendo impossibile la sanatoria per raggiungimento dello scopo non essendovi prova che il contribuente avesse avuto cognizione della cartella fino alla ricezione del fermo.

Nell'accogliere il ricorso la Cassazione ha ricordato l'orientamento per cui **in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione, non accompagnata dalla costituzione del convenuto** (cfr. Cass. 25391/2017 e 7750/2011).

Sbaglia dunque la Ctr a ritenere la notifica della cartella ritualmente effettuata o comunque sanata per raggiungimento dello scopo in quanto la cartella era stata impugnata tempestivamente. Ciò che era stato ritualmente impugnato era il successivo preavviso di fermo e non la cartella.

Sul punto si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha allargato il concetto di «persona di famiglia», alla quale «legittimamente» poter consegnare l'atto da notificare, facendovi rientrare «non solo i parenti, ma anche gli affini, **escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente convivere col notificatario e ritenendo, infine, che la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dal messo notificatore nella relata di notifica**, incombando sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e in particolare la prova dell'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero l'occasionalità della presenza in loco del consegnatario (cfr. Cass. 7113/2001 e 7638/2018).

Nel caso di specie tali problematiche non si ponevano in quanto il contribuente ha dimostrato per tabulas di avere un'altra residenza e di non coabitare col familiare consegnatario.

---

#### **L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA**

## **Paga le tasse in Italia il professionista che risiede in Svizzera ma che detiene diversi incarichi sociali in Italia**

**È tenuto a versare l'Irpef sul trattamento pensionistico il professionista, formalmente residente in Svizzera, ma che ha incarichi sociali in aziende e associazioni italiane.**

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con **l'ordinanza n. 7328 del 17 marzo 2020**, ha esaminato il caso di un commercialista residente in Svizzera che aveva conservato qui ruoli di governance in diverse società e associazioni.

La vicenda riguarda un commercialista di Milano in pensione, trasferitosi in Svizzera e regolarmente iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Il contribuente lamentava la doppia imposizione sul trattamento pensionistico ritenendo di dover essere tassato solo in Svizzera in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l'Italia, in quanto lì aveva stabilito il centro principale dei suoi affari ed interessi.

Quindi ha chiesto senza successo al Cop di Pescara il rimborso delle trattenute Irpef. Da qui il ricorso prima alla Ctp e poi alla Ctr che confermava la legittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle entrate. I giudici di appello evidenziavano una serie di circostanze da cui si evinceva che il contribuente avesse mantenuto in Italia il centro principale dei suoi affari, ovvero lo svolgimento di incarichi sociali rivestito in diverse società ed associazioni no profit, una barca a vela mantenuta in Italia ed altre circostanze minori.

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

La Cassazione conferma la correttezza della ricostruzione della Ctr rigettando il ricorso per revocazione presentato dal contribuente (anche se non era legale rappresentante risultava che il contribuente avesse comunque la governante effettiva dei sodalizi).

Il ricorso del contribuente è stato comunque accolto alla luce del giudicato esterno formatosi sugli stessi fatti (in relazione ad alcuni avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'istanza di rimborso del contribuente) ed eccetto dal contribuente con memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Secondo la Cassazione l'eccezione è ammissibile in quanto derivante da sentenza pronunciata solo dopo la proposizione del ricorso di legittimità. Nell'accogliere l'eccezione del contribuente i giudici ricordano la valenza del giudicato esterno nel giudizio tributario alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento **nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo.** (cfr. Cass. 13152/2019: nel caso di specie la Cassazione aveva cassato la sentenza di merito che, nell'affermare la legittimità di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, basato sulla natura edificabile di un terreno, aveva trascurato l'effetto preclusivo derivante da altro giudizio ove, con sentenza passata in giudicato, ne era stata esclusa l'edificabilità ai fini dell'imposta di registro).

---

#### NOTIZIE FLASH

## Indennità di 600 euro - Nessun Click day

Il Decreto Cura, in una serie di articoli (da 27 a 30 e 38) ha previsto il riconoscimento di un'**indennità forfettaria di € 600 riferita al mese di marzo** a favore di una serie di lavoratori autonomi (la questione è stata lievemente affrontata in un articolo della CQ di ieri).

Le indennità hanno dei requisiti comuni:

- non sono tassati ai fini Irpef
- l'indennità è **erogata dall'INPS, previa domanda**, nel limite degli stanziamenti pubblici per l'anno 2020 per la singola tipologia di lavoratore autonomo; **l'INPS "provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori"**.

Quest'ultima disposizione lasciava supporre che il riconoscimento del credito seguisse un criterio prettamente cronologico ( "chi primo arriva meglio alloggia"). Dall'aspetto sembrava essere avallato dal presidente dell'Inps.

A seguito delle critiche giunte a tale impostazione, il **Ministro del lavoro** si è sentita in dovere di chiarire che **non sarà previsto alcun click day**; a breve saranno diramate le modalità ed i criteri con cui saranno attribuite le indennità. Dunque si dovrebbe concludere che si tratterà di una riparametrazione dell'importo spettante (salvo che gli stanziamenti non vengano "rimpinguati" con successivi provvedimenti, sui quali il Ministro non si è sbilanciato).

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

**NOTIZIE FLASH**

## Covid-19: importazione di merce in franchigia da IVA e dazi doganali

Con comunicato adm n. 95863/ru del 19/03/2020, l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni con riguardo alle procedure da adottare per l'importazione di merce in franchigia da IVA e dazi destinata a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Il documento in esame fornisce, con la finalità di agevolare le operazioni di importazione delle merci destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, le indicazioni relative

- al trattamento fiscale da applicare
- e gli adempimenti dichiarativi da osservare in base
  
- al tipo di merce e natura dell'operazione
- o del soggetto importatore.

|  |   |
|--|---|
| importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti di cui all'art. 57 del Reg. CE n. 1186/2009   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>l'importazione</b> avviene in <b>franchigia dai dazi</b>;</li><li>▪ <b>esenzione IVA</b>: si applica in presenza delle condizioni di cui alla lett. f), art. 68, del DPR 633/72;</li><li>▪ per tali importazioni è possibile <b>sdoganare le merci</b> con l'utilizzo di bolletta A22 informatizzata</li></ul> |
| importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>applicazione provvisoria</b> sia della <b>franchigia</b> dai dazi doganali e sia dell'esenzione IVA;</li><li>▪ <b>ente autorizzato dall'Autorità doganale</b>: effettua le importazioni in sospensione dal pagamento dei diritti, producendo una lettera d'impegno.</li></ul>                                  |
| importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell'emergenza sanitaria che sono inquadrabili nelle fattispecie previste dagli artt. 82, lett. c), e 84 del Reg. CE n. 1186/2009 - regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>l'Autorità/Ente può ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio delle dogane a ricevere le merci in franchigia</b> dai dazi e in esenzione IVA;</li><li>▪ per tali importazioni è possibile <b>sdoganare le merci</b> con l'utilizzo di bolletta A22 informatizzata</li></ul>                                       |

Nelle dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37 il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia.

**NOTIZIE FLASH**

## Nuovo modello per le autodichiarazioni per spostamenti

Sul sito del Ministero dell'Interno è disponibile nuovo modello per le autodichiarazioni da utilizzare in caso di spostamenti.

Il nuovo modello:

- contiene una nuova voce con la quale il soggetto interessato ha l'obbligo di autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non risultare positivo al virus COVID-19;
- prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione.

**Dimostrazione di situazioni che consentono la possibilità di spostamento**

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

Il Ministero dell'Interno, con la Direttiva n. 14606 dell'8 marzo 2020, ha precisato che l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) incombe sulla persona fisica interessata.

Il predetto onere può essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, "che potrà essere resa anche seduta stante attraverso i moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica".

**Il modello**

In data 17 marzo 2020, il Ministero dell'Interno ha reso disponibile sul proprio sito internet ([www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)) il nuovo modello per le autodichiarazioni da utilizzare in caso di spostamenti.

Tale modello contiene, rispetto alla versione precedente, una nuova voce con la quale il soggetto interessato ha l'obbligo di autocertificare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, che stabilisce un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per coloro che siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano risultati positivi al virus COVID-19.

**Controfirma polizia e carta d'identità**

Con il nuovo modello è, inoltre, previsto che

- l'operatore di polizia che effettua il controllo debba controfirmare l'autodichiarazione, al fine di attestare che la stessa è resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante;
- il dichiarante è quindi esonerato dall'onere di dover allegare una fotocopia del proprio documento di identità.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

MC SYSEM STUDIO

Rag. Lara Castelli  
Rag. Roberto Galeotti